

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA "MAURO CHIGIOTTI"

REGOLAMENTO approvato nell'Assemblea costitutiva del 29 Marzo 1980

Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto



ART. 1 - DENOMINAZIONE

Il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, costituito in seno all'Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto, è intitolato a «Mauro Chigiotti».

ART. 2 - SCOPI

Il Gruppo si propone di:

- favorire l'inserimento dei giovani nella vita economica e sociale del Paese,
- promuovere la formazione di una moderna e giovane categoria imprenditoriale e rafforzarne il ruolo e la funzione sociale;
- approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnici dell'industria e prendere le iniziative tendenti alla soluzione dei problemi riguardanti l'industrializzazione e lo sviluppo della Provincia di Grosseto;
- sviluppare nei giovani imprenditori lo spirito associativo e contribuire attivamente alla vita dell'Associazione.

ART. 3 -- ADERENTI

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, i loro familiari ed i dirigenti, di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, operanti nelle aziende regolarmente iscritte all'Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto.

Gli iscritti che abbiano superato il quarantesimo anno di età possono continuare a partecipare alle manifestazioni del Gruppo. Essi non possono essere eletti alle cariche sociali e non hanno diritto di voto.

Tuttavia, i membri del Consiglio Direttivo e gli iscritti che ricoprono cariche, in qualità di rappresentanti del Gruppo, in altri organismi, rimangono in carica di pieno diritto, anche oltre il quarantesimo anno di età, fino alla scadenza del loro mandato.

Per l'appartenenza al Gruppo, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, fissa il pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale.

ART. 4 -- ORGANI

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Ufficio di Presidenza.

ART. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dagli aderenti regolarmente iscritti al Gruppo.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Gruppo o da chi lo sostituisce a norma del presente Regolamento.

Essa si riunisce, in via ordinaria, entro il primo trimestre di ogni anno, e in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quinto degli iscritti.

La convocazione è fatta con avviso, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il quaranta per cento degli iscritti. Salvo che si debba deliberare atti di straordinaria amministrazione, si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, eccetto che si tratti di deliberare la modifica del Regolamento, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei voti spettanti al complesso degli iscritti.

Ad ogni aderente spetta di diritto un voto. È ammessa la delega del voto, ma ciascun aderente non può ricevere più di una delega.

ART. 6 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le direttive e gli indirizzi generali entro i quali deve svolgersi l'attività del Gruppo per il raggiungimento degli scopi indicati dal Regolamento;
- elegge, tra gli aderenti, i membri del Consiglio Direttivo, sulla base delle preferenze espresse, per un massimo di tre, dagli aventi diritto al voto;
- esamina ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota ai sensi dell'art. 3;

- approva il Regolamento e delibera la sua modifica.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea a norma del presente Regolamento.

È presieduto dal Presidente del Gruppo, che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un membro del Consiglio stesso o il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il consigliere che risulti assente ingiustificatamente a tre riunioni consecutive o a metà delle riunioni convocate durante l'anno, è considerato decaduto dalla carica.

ART. 8 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- attua le direttive dell'Assemblea e promuove le azioni necessarie per il conseguimento degli scopi del Gruppo, nell'ambito dell'indirizzo generale tracciato dall'Assemblea;

- delibera sulle domande di ammissione al Gruppo;

- elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente del Gruppo;

- designa i rappresentanti del Gruppo e conferisce mandati ove necessario;

- delibera sugli atti della gestione finanziaria e redige il bilancio preventivo e consuntivo;

- predispone la relazione annuale da presentare all'Assemblea.

ART. 9 - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente, eletti dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 8.

Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Presidente:

- provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- coordina l'attività del Gruppo e vigila sul suo andamento;

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

- rappresenta il Gruppo negli organi interni dell'Associazione e di fronte ai terzi. Tale rappresentanza può essere delegata.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 10 - SEGRETARIO

La segreteria del Gruppo è affidata ad un funzionario dell'Associazione, da questa designato di concerto con il Presidente del Gruppo.

Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, delle quali redige apposito verbale.

ART. 11 - FONDO

Il Gruppo dispone un proprio fondo, gestito autonomamente e formato dalle quote degli aderenti e da ogni altra somma che a qualsiasi legittimo titolo pervenga al Gruppo stesso.

ART. 12 - RINVIO ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione.